

Emendamenti individuati in accordo con colleghi commissione Cultura e scuola a sostegno del mondo dello spettacolo, delle produzioni musicali, edilizia scolastica e implementazione in pianta organica di DSGA

ART. 89

all'articolo 89, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “non si applica” sono aggiunte le seguenti: “alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e”.

6-ter. All'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “dagli stessi partecipate” sono aggiunte le seguenti: “e delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e della fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ”.

89.13. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

ART. 89

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89 bis

(Valorizzazione delle Istituzioni AFAM)

1. Il comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

342. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono rideterminati, nei limiti di quanto complessivamente previsto precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni AFAM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il comma 645 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:

645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: «*1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto*».

89.03. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Rossi, Orfini.

ART. 90

All'articolo 90 inserire l'articolo 90bis

1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono ripartite le risorse di cui al comma 2 tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale-FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300 mila euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

3. Le università che stipulano le convenzioni di cui al comma 1 possono accedere agli ulteriori progetti e programmi di ricerca promossi dalla FoRST, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

90.15. Lorenzin, Rossi.

ART. 96

All'articolo 96, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4bis. All'art. 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole 2019 è inserito: "Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019".

4ter. All'art. 181, comma 181-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la frase "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," è aggiunto il seguente periodo "nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337".

4quater. All'art. 4, comma 1) del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola "balneari" è aggiunta la frase "e i parchi divertimento

96.5. Di Giorgi, Rossi.

ART. 96

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 500 euro, entro il limite di 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili per la medesima finalità nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

96.6. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Prestipino, Ciampi, Orfini.

ART. 96

All'articolo 96, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4bis: Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto – legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2021.

96.7. Di Giorgi, Rossi, Ciampi.

ART. 96

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis

(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali)

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. ».

96.05. Rossi.

ART. 96

Dopo l'articolo 96 inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.”

96.06. Rossi.

ART. 97

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole "aliquota massima del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "aliquota massima del 30 per cento".

e-ter) all'articolo 28 comma 1, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "40 milioni di euro per l'anno 2021".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2021

97.3. Rossi, Ciampi.

ART. 99

Dopo l'articolo 99 è inserito il seguente:

«Art. 99-bis

(Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per le sale teatrali)

1. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. L'imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l'anno 2021.

3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

99.01. Rossi.

ART. 149

All'articolo 149, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il Fondo emergenza di cui al Fondo unico dell'edilizia scolastica, capitolo 8105, piano gestionale 11, di cui al comma 4-*sexies* dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:
2. all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
3. alla lettera a), dopo la parola: «<<articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,».

2-quater. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «*ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,*» sono soppresse.”.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

149.10. Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini.

ART. 165

All'articolo 165 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "530 posti" con le seguenti: "1.030 posti", sostituire le parole: "incrementate di mille unità" con le seguenti "incrementate di 1.500 unità", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,89 milioni di euro nel 2021 e 51 milioni di euro annui nel 2022, 48,66 milioni di euro a decorrere dal 2023 al 2026, 49,65 milioni nel 2027 e 51,63 milioni dal 2028 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge";
2. sostituire il comma 8, con il seguente: "8. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di millecinquecento posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di millecinquecento posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 17,50 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,65 milioni di euro per l'anno 2022, di 55,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 57,72 milioni di euro per l'anno 2027 e di 61,19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge."
3. dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-bis. Al comma 1, dell'articolo 32-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le seguenti parole: " , nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto,";

12-ter Per le finalità di cui all'articolo 12-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge.

12-quater. E' bandito entro il 2021, un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 2.600 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data del 31 agosto 2021, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Il bando definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

12-quinquies. Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, Covid-19, per il personale scolastico riconosciuto lavoratore fragile con riferimento alla situazione epidemiologica, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie

oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o comunque da una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non può prestare la propria attività in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Conseguentemente all'articolo 209 le parole: “800 milioni” sono sostituite dalla parole: “716,61 milioni” e le parole: “500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” sono sostituite dalle parole: “391,35 milioni di euro annui per l'anno 2022, 395,36 milioni annui per gli anni dal 2023 al 2026, 392,63 milioni annui per l'anno 2027 e 387,18 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.”

165.5. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini, Miceli.

ART. 165

All'articolo 165, dopo il comma 12, aggiungere il seguente 12-bis. E' bandito entro il 2021, un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 2.600 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data del 31 agosto 2021, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Il bando definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione

165.6. Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Rossi.

ART. 165

All'articolo 165 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 2 sopprimere le parole: «prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento,»;
2. al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Allo scopo di garantire un'efficace erogazione

del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall'emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico»;

3. dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. All'articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5- sexies è aggiunto il seguente:

“5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro

dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.”

1. al comma 7, sostituire le parole: «530 posti» con le seguenti: «mille posti» e sopprimere le parole: «, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021»;
2. dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale “Istruzione e ricerca”.

12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell'anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

12-quater. Per l'attuazione dei commi 12-bis e 12-ter è autorizzata la spesa di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.».

Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «754,094 milioni» e le parole: «500 milioni» con le parole: «479,95 milioni».

165.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini.

ART. 165

All'articolo 165 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Allo scopo di garantire un'efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall'emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico»;
2. dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5- sexies è aggiunto il seguente:

“5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.”

ART. 165

all'articolo 165, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca".

«12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell'anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

165.9. Ciampi, Prestipino, Rossi.

ART. 209

Al comma 1, sostituire le parole <<800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>> con le seguenti << 780 milioni di euro per l'anno 2021 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>>.

Conseguentemente, Allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Missione 22; Programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali, "Trasferimenti e contributi per le scuole non statali", apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000.

2022:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000.

2023:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000.

209.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lepri, Toccafondi.

ART. 209

Al comma 1, sostituire le parole <<800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>> con le seguenti << 780 milioni di euro per l'anno 2021 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>>.

Conseguentemente, All'Allegato alla Tabella 7 Ministero dell'Istruzione, Missione 22; Programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:

2021: + 20.000.000

2022: + 20.000.000

2023: + 20.000.000

2024 e succ:+20.000.000.

capitolo pg 1477/2 DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 "Contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 per alunni con disabilità frequentanti",

209.8. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Toccafondi, Lepri.